



**COMUNE DI MARCIANA MARINA**

**PROVINCIA DI LIVORNO**

*Codice Fiscale 82002040499*

**-SETTORE AMMINISTRATIVO N.1**

*VIALE PASCOLI N.1 57033 MARCIANA MARINA -TELEFONO 0565/904490 FAX  
0565/904481*

[Pec.comunemarcianamarina@postacert.toscana.it](mailto:Pec.comunemarcianamarina@postacert.toscana.it)



ALLEGATO "A"

**CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN  
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE  
DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO,  
MEDIANTE PARCOMETRI, DEL COMUNE DI  
MARCIANA MARINA.**

**CIG: 8224366187**

## CONDIZIONI GENERALI

### **Art. 1 – Oggetto della concessione.**

Il presente Capitolato speciale ha per oggetto la concessione del servizio di gestione e vigilanza dei parcheggi pubblici a pagamento, senza onere di custodia veicoli, nel Comune di Marciana Marina.

Il servizio comprende: la fornitura, l'installazione e la gestione dei dispositivi automatici per la esazione delle tariffe (parcometri), la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'eventuale sostituzione degli stessi, l'approntamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale e orizzontale specifica del servizio, il controllo delle aree di sosta a pagamento con rilievo delle eventuali infrazioni.

L'affidamento del servizio oggetto della concessione è conferito a corpo. Il Concessionario, pertanto, dovrà assumere a proprio carico tutti gli oneri comunque necessari per lo svolgimento del servizio anche se questi ultimi non risultano specificatamente indicati nel presente Capitolato.

Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potrà essere sospeso od abbandonato, salvo casi di forza maggiore. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi al Concessionario per l'esecuzione d'ufficio ed in danno del medesimo.

### **Art. 2 – Durata della concessione.**

La concessione avrà durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla stipulazione del relativo contratto. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la facoltà di prorogare la durata della concessione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, per un periodo massimo di 6 mesi. In tal caso il Concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.

Allo scadere dell'affidamento, il Concessionario è tenuto comunque a garantire la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni della concessione in scadenza, fino all'inizio dell'esercizio da parte del nuovo Concessionario.

Il mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti sarà ragione sufficiente per l'immediata revoca dell'aggiudicazione e risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo e riservato il diritto al risarcimento di ogni maggior danno.

**Art. 3 – Aggi riconosciuto al Concessionario e Canone di concessione spettante al Comune per l'espletamento del servizio, il Comune riconoscerà al Concessionario un aggi sulle somme complessivamente riscosse, pari alla percentuale offerta dal Concessionario medesimo in sede di gara, che non potrà comunque essere superiore al 42% delle tariffe incassate.**

### **CRITERIO AGGIUDICAZIONE**

Il criterio di aggiudicazione definito è **IL MINOR PREZZO**, ai sensi dell'art.36, comma 9- bis del D.Lgs.n. 50/2016, prevedendosi in particolare l'aggiudicazione del servizio al concorrente che avrà richiesto di trattenere a titolo di aggi la minore quota delle somme riscosse rispetto alla quota massima posta a base d'asta.

**Il canone concessorio a favore del Comune di Marciana Marina è quantificato in misura non inferiore al 58,12 del ricavi di gestione, e comunque almeno pari ad € 25.000,00 all'anno.**

**Il restante 42% dei ricavi costituisce l'aggi massimo a favore del concessionario posto a base di gara**

Al Comune concedente è dovuto, quale corrispettivo per la concessione del servizio oggetto del presente Capitolato, un canone annuo costituito dalla restante quota percentuale delle somme incassate dal Concessionario.

Indipendentemente dall'incasso complessivo annuale, l'importo del canone annuo spettante al Comune non potrà, comunque, essere inferiore ad € 25.000,00 IVA esclusa.

Il canone dovuto al Comune dovrà essere versato in rate mensili posticipate scadenti il 15 del mese successivo a quello di riferimento, sulla base di appositi rendiconti riassuntivi degli introiti incassati con ciascun parcometro. Qualora i versamenti non raggiungano l'importo annuo minimo contrattuale garantito di € 25.000,00 il conguaglio dovrà essere versato contestualmente all'ultima rata dovuta per l'anno solare di riferimento.

I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto di Tesoreria Comunale, che sarà comunicato dopo l'aggiudicazione.

In caso di ritardato pagamento del canone superiore a quindici giorni dalla scadenza del pagamento, il Comune avrà diritto agli interessi legali di mora calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento oltre alla penale di cui al successivo art. 20.

Qualora il ritardo si protragga per più di trenta giorni, per cause imputabili al Concessionario, il Comune potrà diffidare il Concessionario stesso a provvedere al pagamento assegnandogli all'uopo un termine perentorio.

Scaduto questo termine senza che il Concessionario abbia ottemperato alle ingiunzioni intimategli, il Comune avrà titolo ad incamerare per la cifra per cui ha intimato il pagamento la cauzione di cui al successivo art. 17 e potrà procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 4 – Valore della concessione**

Il valore il valore totale complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 35 del richiamato D.Lgs. 50/2016 s.m.i. è calcolato in complessivi € 234.614,66 più IVA (22%) a termini di legge, al lordo del canone concessorio dovuto al Comune di Marciana Marina. Tale importo è ricavato dalla somma degli incassi dei parcometri per gli anni 2017,2018 e 2019.

#### **DATI CONSUNTIVI SOSTA A PAGAMENTO**

Posti auto a pagamento		201
Tariffe orarie (iva inclusa)	€	1,00/1,50
Ore a pagamento: 08.00 alle 20.00/ 08.:00 alle 21.00 e dalle ore 08.00 alle 23.00		15,00
Incasso anno 2017 al netto I.V.A.	€	75.446,07
Incasso anno 2018 al netto I.V.A.	€	83.495,20
Incasso anno 2019 al netto I.V.A.	€	75.673,39
Rendimento medio 2017/19 (escluso IVA)	€	78.204,89
Percentuale spettante al comune	€	58,12
Costi per il personale TRIENNIO 2017/2019		0
Introito per comune medio 2017/19 (escluso iva)	€	45.452,68
Introito per società di gestione anno 2017	€	<b>31.596,82</b>
Introito per società di gestione anno 2018	€	<b>34.967,79</b>
Introito per società di gestione anno 2019	€	<b>31.692,02</b>
Introito per società di gestione medio 2017/19 ( escluso iva)	€	32.752,21
Parcometri		10

**Art. 5 – Individuazione delle aree di sosta a pagamento- tariffazione oraria- fasce orarie.**

**Il periodo di attivazione della sosta a pagamento è previsto per tutti i giorni feriali e festivi dal 1° di aprile al 30 di settembre di ogni anno con le seguenti fasce orarie, salvo diverso periodo di attivazione deciso dal Comune di Marciana Marina:**

- A. **Parcheggio multipiano loc. San Pietro:**  
fascia oraria dalle ore 08:00:00 alle ore 23:00:00 di tutti i giorni feriali e festivi dal 1° aprile al 30 settembre.
- B. **Piazza della Vittoria, Scali Mazzini, V.le Regina Margherita, Piazza Sanzo, parcheggio Via Vadi:**  
fascia oraria dalle ore 08:00:00 alle ore 20:00:00 di tutti i giorni feriali e festivi dal 1° aprile al 30 settembre.
- C. **Piazzale Bernotti ( area portuale), V.le Regina Margherita (area portuale):**  
fascia oraria dalle ore 08:00:00 alle ore 21:00:00.

**I posti auto soggetti a pagamento sono in totale n. 201, e sono distribuiti nelle vie e nelle piazze come da tabella sottostante:**

<b>ubicazione</b>	<b>Numero posti auto</b>
<b>Viale R.Margherita</b>	<b>48 posti</b>
<b>Parcheggio San Pietro multipiano</b>	<b>24 posti</b>
<b>Piazza della Vittoria</b>	<b>29 posti</b>
<b>Scali Mazzini</b>	<b>14 posti</b>
<b>Piazzale Bernotti</b>	<b>13 posti</b>
<b>Via Vadi</b>	<b>32 posti</b>
<b>Piazza Sanzo</b>	<b>41 posti</b>

- Le aree destinate a sosta a pagamento rimangono nella totale e completa disponibilità del Comune di Marciana Marina, il quale è l'unico titolare del suolo ove viene effettuato il servizio di gestione della sosta a pagamento;
- Il Comune di Marciana Marina dà in concessione. Disciplinandola con apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alla sosta a pagamento;
- Il Concessionario non dispone in alcun modo delle aree destinate a parcheggio a pagamento ma solo della gestione del servizio su tali aree secondo la destinazione, orari e tariffe stabiliti dal Comune di Marciana Marina come indicato nel presente Capitolato;
- Non essendo attuata la concessione di suolo pubblico per l'attività privata d'impresa del concessionario, bensì la sola gestione di servizi, il Comune di Marciana Marina non dà luogo all'applicazione della tassa rifiuti e TOSAP a carico del concessionario. La TOSAP sarà dovuta solo in relazione all'occupazione di suolo pubblico con il collocamento a terra dei parcometri.

In merito alle tariffe della sosta a pagamento, spetta al Comune di Marciana Marina stabilirle.  
Allo stato attuale sono così determinate nel seguente modo:

**Tariffazione € 0,50/30 minuti:** Piazza Sanzo, Piazza della Vittoria, Scali Mazzini, Piazzale Bernotti, Via Vadi, Viale R. Margherita.

**Tariffazione € 1,50/ora:** Piazza della Vittoria, Scali Mazzini.

**Tariffazione € 1,00/ora:** P.le Bernotti, V.le R.Margherita, Parcheggio Multipiano San Pietro, Piazza Sanzo, Parcheggio Via Vadi.

**L'Amministrazione Comunale potrà provvedere, nel corso della durata della concessione, ad aumentare le aree in cui è istituita la sosta a pagamento ovvero ad aumentare o diminuire il numero degli stalli destinati alla sosta a pagamento, senza che il Concessionario possa rivalersi in alcun modo nei confronti del Comune.**

Qualora il Comune realizzi o acquisisca da privati ulteriori aree da destinare a parcheggio, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al loro allestimento e alla loro gestione e manutenzione secondo le prescrizioni del presente Capitolato.

**Il Comune si riserva altresì di spostare per ragioni di viabilità o urbanistiche o per cause di forza maggiore gli spazi destinati alla sosta a pagamento sopra indicati in altre aree del proprio territorio precisando che ogni spesa per il trasferimento dell'area di sosta con relativo parcometro è a carico del Concessionario.**

Gli orari dovranno essere esposti al pubblico mediante apposita segnaletica, a carico del Concessionario, che dovrà essere tenuta in ottimo stato di conservazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare tariffe e orari di sosta, sia in aumento che in diminuzione, anche limitatamente a singoli comparti o periodi dell'anno, senza che ciò possa dar luogo ad alcuna pretesa economica da parte del Concessionario. In tal caso il Concessionario è obbligato ad adeguare, idoneamente e tempestivamente, la segnaletica e le strutture impiantistiche, secondo le prescrizioni dettate dall'Amministrazione e senza oneri per quest'ultima.

L'Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse e per periodi di tempo limitati potrà disporre la sospensione parziale o totale dell'esercizio dei parcheggi con preavviso di almeno tre giorni, senza alcun indennizzo nei confronti della ditta concessionaria.

Nessun rimborso verrà riconosciuto al Concessionario per la mancata disponibilità di aree di sosta a pagamento a causa di eventuali manifestazioni e/o iniziative organizzate o autorizzate dal Comune nonché per consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione della sede stradale ovvero per la manutenzione delle reti di distribuzione dei servizi.

Parimenti nessun rimborso sarà riconosciuto per l'occupazione di stalli di sosta da parte dei soggetti titolari di regolare autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico rilasciata dal Comune di Marciana Marina nonché, nei giorni di eventuali fiere o mercati, da parte di operatori economici e altri soggetti comunque autorizzati dal Comune.

#### **Art. 7 – Modalità di pagamento della sosta**

Il pagamento della sosta dovrà avvenire mediante l'utilizzo delle seguenti forme:

- **a mezzo monete presso i parcometri;**
- **a mezzo tessere magnetiche pre-pagate/ricaricabili presso i parcometri.**
- **a mezzo carte di debito e carte di credito.**

Il Concessionario, previo assenso e senza oneri a carico dell'Amministrazione Comunale, potrà adottare eventuali ulteriori forme di pagamento.

## SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

### Art. 8 - Obblighi del Concessionario

**Il servizio dovrà avere inizio entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scrittura privata.**

Il Concessionario provvederà alla gestione del servizio oggetto del presente Capitolato in totale autonomia, con assunzione del relativo rischio economico. La gestione del servizio, pertanto, non dovrà in nessun caso comportare oneri per il Comune.

Il Concessionario dovrà provvedere a proprie cure e spese a tutto quanto si renda necessario per il corretto assetto organizzativo e funzionale del servizio affidato, nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni riportate nel presente Capitolato Speciale.

Tutte le spese di funzionamento, manutenzione ordinaria e sostituzione, nessuna esclusa, sono a carico del Concessionario, così come tutti i materiali di consumo inerenti alla installazione e al mantenimento in servizio di tutte le apparecchiature ed impianti.

In particolare saranno a carico del Concessionario:

1. 1 l'informazione degli utenti;
2. la fornitura ed installazione di **numero 10 (parcometri)**, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la custodia degli stessi;
3. le spese per gli eventuali allacciamenti e forniture dell'energia elettrica nonché la fornitura di tutto il materiale di consumo necessari al corretto funzionamento dei parcometri;
4. **l'approntamento nonché la costante manutenzione, ordinaria e straordinaria, della segnaletica orizzontale e verticale necessaria per la specifica regolamentazione delle singole aree di sosta a pagamento, con vernice e materiali corrispondenti alle caratteristiche stabilite dalle normative vigenti;**
5. la costante manutenzione delle apparecchiature ed il pronto ripristino delle stesse, da eseguirsi comunque entro e non oltre 24 ore dal verificarsi del guasto o dalla sua segnalazione;
6. lo smantellamento ed il riposizionamento dei parcometri, nonché l'approntamento della segnaletica verticale ed orizzontale nel caso di modifiche o spostamenti ritenuti necessari durante lo svolgimento del servizio;
7. **il rifacimento, almeno una volta all'anno, della segnaletica orizzontale nelle aree di sosta a pagamento;**
8. la fornitura e la distribuzione al pubblico delle tessere magnetiche attraverso rivendite locali ;
9. la riscossione delle tariffe dovute per la sosta, con verifica e contabilizzazione delle somme introitate attraverso il prelievo dell'incasso dei parcometri e la distribuzione delle tessere magnetiche;
10. la produzione, entro tre giorni dalla richiesta, della documentazione analitica relativa all'andamento degli incassi derivanti dal servizio;
11. la predisposizione di quant'altro necessario per il buon funzionamento del servizio di parcheggio a pagamento;
12. tutti gli ulteriori oneri necessari per il migliore svolgimento del servizio, anche se non indicati nel presente articolo.

È fatto divieto al Concessionario di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le aree destinate a parcheggio per usi o finalità diversi da quelli di cui alla presente concessione.

#### **Art. 10 – Fornitura ed installazione dei parcometri**

**Il Concessionario dovrà provvedere alla fornitura ed installazione dei parcometri necessari alla gestione del servizio, nel numero minimo di 10 (DIECI) indicato all'art. 8 del presente Capitolato.**

Tutti i parcometri dovranno essere dello stesso tipo (a colonna) e modello, dovranno essere saldamente ancorati al terreno e dovranno possedere le caratteristiche tecniche minime seguenti o equivalenti:

1. Omologazione del Ministero dei Lavori Pubblici, così come richiesto dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.) e dal relativo Regolamento di attuazione (DPR 495/1992 e s.m.i.);
2. Rispondenza alla normativa CE relativa alla compatibilità elettromagnetica;
3. Robusta struttura in acciaio ad alta resistenza;
4. Protezione contro gli agenti atmosferici (IP 54);
5. Elevata resistenza alle temperature esterne (temperatura di funzionamento da -20 a +50);
6. Contenitore/cassaforte monete protetto da blindatura, con serrature ad elevata sicurezza e con accesso separato da quello per la manutenzione;
7. Configurazione per accettazione monete (da € 0,05 centesimi sino a € 2,00), tessere prepagate a scalare del tipo "chip card", ricaricabili anche presso il parcometro, carte di debito e carte di credito;
8. Vano introduzione monete anti pioggia e antivandalismo con chiusura automatica;
9. Stampante termica dotata di taglierina auto affilante incorporata;
10. Rotolo di carta per l'emissione di biglietti riportanti l'indicazione di data e orario di emissione, data e orario di fine sosta, importo pagato, identificativo del parcometro e logo del Comune di Marciana Marina;
11. Vano ritiro del biglietto con protezione dagli agenti atmosferici;
12. Sospensione dell'emissione dei biglietti allo scadere dell'orario di sosta, con apposito avviso all'utenza e restituzione delle monete inavvertitamente introdotte dopo tale orario;
13. Possibilità di programmazione per la gestione ogni tipo di tariffa, comprese le differenziabili (es.: tariffa residenti);
13. Display illuminato e di facile lettura / guida per l'utenza;
14. Sistema di auto diagnosi per aperture, malfunzionamenti e guasti, possibilità di verifica della corretta funzionalità dell'apparecchiatura da parte del personale addetto con emissione di un ticket di test;
15. Rilascio di rendiconto della somma indicata All'atto del prelievo delle monete;
16. Emissione dati statistici generali, sugli incassi e sugli esatti periodi di fuori servizio;
17. Presenza di batteria *backup*, anche al fine di preservare i dati registrati;
18. Recare ben visibile l'indicazione segnaletica "P".

**Il Concessionario dovrà presentare, prima di installare i parcometri sul territorio comunale, apposita dichiarazione rilasciata dal costruttore dei parcometri di corrispondenza degli apparecchi prodotti ai requisiti minimi sopra riportati.**

Il Concessionario ha l'onere della conservazione e del mantenimento in funzione dei parcometri, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria e garantendo continuità di funzionamento.

La scelta precisa del sito ove collocare il parcometro, in ciascuna delle zone di sosta a pagamento, dovrà avvenire secondo le direttive impartite dal Comune, in relazione alle esigenze di viabilità e di armonizzazione con il contesto cittadino.

#### **Art. 11 – Attività di controllo e vigilanza**

La Polizia Locale effettuerà i controlli per accertare la corretta utilizzazione, da parte degli utenti, degli stalli di sosta e le eventuali accertate inadempienze, da parte degli utenti, saranno sanzionate secondo il vigente Codice della Strada. Gli eventuali oneri dell'iter sanzionatorio e di notificazione sono a carico del Comune di Marciana Marina, La ditta Affidataria non avrà alcuna pretesa sui proventi contravvenzionali che saranno incamerati totalmente ed esclusivamente dall'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 12 – Responsabile del servizio e recapito di zona.**

Il Concessionario deve nominare un responsabile unico del servizio, a cui il Comune può fare riferimento per ogni problematica relativa all'esecuzione del contratto. In caso di assenza o sostituzione del responsabile, il Concessionario deve immediatamente comunicare il nominativo di un nuovo incaricato. Il responsabile, in particolare, deve assicurare lo svolgimento delle attività in modo conforme al capitolato speciale, il rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio.

Il Concessionario deve altresì mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale un recapito telefonico per interventi di emergenza.

#### **Art. 13 - Verifica e controllo**

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare attività periodica di verifica e di controllo del regolare espletamento del servizio da parte del Concessionario, che è obbligato a fornire la più ampia collaborazione. In particolare, il Concessionario è tenuto a fornire al Comune, nei tempi dal medesimo stabiliti, tutti i dati inerenti l'attività esercitata in concessione e le informazioni di volta in volta necessarie per l'attività di controllo, con le modalità tecnico/informatiche da concordare con l'Amministrazione Comunale.

Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà in ogni momento richiedere la documentazione analitica relativa agli incassi derivanti dal servizio e richiedere altresì di accedere ai parcometri al fine di controllare l'esattezza dei dati ed il regolare funzionamento delle apparecchiature.

### **NORME GENERALI E CONDIZIONI CONTRATTUALI**

#### **Art. 14 - Obblighi in materia di sicurezza**

Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, il Concessionario si impegna a rispettare e fare rispettare al proprio personale le norme in materia di sicurezza, nonché ad osservare tutti gli adempimenti riguardanti l'applicazione del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori, manlevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Ai fini della valutazione dei rischi da interferenze connessi alla concessione, si fa presente che lo svolgimento del servizio stesso non comporta interferenze con il personale del Comune concedente. Gli oneri connessi all'eliminazione delle interferenze sono pertanto nulli.

#### **Art.15 - Tutela della riservatezza**

Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. ed al Regolamento UE n. 2016/679 - Regolamento generale per la protezione dei dati personali.



Il Concessionario è tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi propri, al di fuori delle specifiche indicazioni del Comune, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell'esecuzione del servizio.

Il Concessionario si obbliga, altresì, al rispetto della riservatezza ed integrità dei dati messi a disposizione dal Comune e s'impegna ad utilizzarli, esclusivamente, per le attività connesse all'esecuzione del presente capitolato.

Il Concessionario solleva il Comune da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.

#### **Art. 16 – Garanzia definitiva**

Prima della stipula del contratto, a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il medesimo, nonché per l'applicazione di eventuali penali, salvo il risarcimento del maggior danno, il concessionario, dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, ossia del valore complessivo stimato della concessione indicato all'art. 4, al netto del valore della eventuale proroga.

L'importo della garanzia e del suo eventuale reintegro è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

La garanzia dovrà essere valida per l'intera durata della concessione e fino al suo svincolo da parte dell'Amministrazione Comunale e dovrà essere costituita con una delle seguenti modalità:

- a) fideiussione bancaria;
- b) polizza fideiussoria rilasciata da compagnia assicuratrice autorizzata;
- c) polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario autorizzato iscritto all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 e s.m.i. .

La garanzia deve espressamente prevedere le seguenti condizioni a pena di decadenza dell'affidamento:

- 1) rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 del Codice Civile;
- 2) rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- 3) impegno da parte del fideiussore a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale, entro 15 (quindici) giorni, senza alcuna riserva.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte del Comune.

Il Concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento di apposito invito, è tenuto al reintegro della garanzia definitiva, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione Comunale per l'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa. In caso di mancato reintegro l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto.

La garanzia definitiva sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze.

#### **Art. 17 - Responsabilità e garanzie assicurative**

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno che dovesse verificarsi nei confronti degli utenti o a terzi in genere nel corso dello svolgimento del servizio, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della gestione dei parcheggi e da eventuali danni diretti o indiretti a persone o cose.

A fini di garanzia di tale responsabilità, il Concessionario dovrà pertanto procedere, prima della stipula del contratto, alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (compreso il Comune) e verso dipendenti con massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila/00). Non sono ammessi scoperti e/o franchigie.

La mancata presentazione della polizza determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune.

Nel corso del rapporto contrattuale il Concessionario dovrà inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l'avvenuto pagamento del premio stesso. La mancata presentazione della documentazione costituisce motivo di risoluzione del contratto.

E' comunque esclusa qualsiasi forma di responsabilità dell'Amministrazione Comunale e del Concessionario in ordine alla custodia dei veicoli in sosta nelle aree a pagamento che dovessero essere oggetto di furto o danneggiamento.

#### **Art. 18 – Cessione o sub-concessione**

È fatto divieto di cessione totale o parziale a terzi della presente concessione e non è ammessa la sub-concessione, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, di quanto forma oggetto della concessione medesima, pena l'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione definitiva e salvo il risarcimento del maggiore danno.

#### **Art. 20 – Penalità**

In caso di inadempienza del Concessionario agli obblighi contrattuali assunti per la gestione del servizio, l'Amministrazione Comunale, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in casi di recidiva, di risoluzione del contratto, potrà applicare specifiche penalità, variabili da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni inadempimento o violazione, a seconda della gravità del fatto, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione. L'importo delle penali sarà quello sotto specificato nei casi di:

- Mancata collaborazione in caso di subentro di nuovo gestore: € 2.000,00
- Mancato rispetto della tempistica di ripristino in caso di guasto delle apparecchiature: € 400,00 per ogni violazione
- Mancato rispetto della tempistica di rifacimento della segnaletica orizzontale: € 100,00 per ogni giorno di ritardo
- Mancato versamento della rata mensile del canone entro i termini previsti dall' art. 3: € 100,00 per ogni giorno di ritardo
- Mancato invio della documentazione analitica richiesta relativa agli incassi derivanti dalla gestione del servizio: € 100,00 per ogni giorno di ritardo

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza, verso cui il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni consecutivi dalla comunicazione della contestazione. In caso di mancata presentazione delle controdeduzioni o qualora l'Amministrazione ritenga di non accoglierle, si procederà all'applicazione delle penali.

Le somme dovute dal Concessionario a titolo di penalità, dovranno essere versate al Comune entro 30 giorni dalla comunicazione dell'applicazione della penale. In difetto il Comune potrà utilizzare la cauzione di cui all'art. 17 del presente capitolato.

Ogni inadempienza grave che possa ledere la funzionalità del servizio e l'immagine del Comune può dar luogo, previa contestazione, alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 21 - Risoluzione del contratto**

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 20, l'Amministrazione Comunale in caso di inadempimento del Concessionario si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile, a tutto rischio e danno del Concessionario e con riserva di risarcimento dei danni cagionati al Comune. In tal caso il Comune comunica al Concessionario gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine perentorio per ripristinare il servizio secondo le modalità concordate e/o formulare giustificazioni. Qualora l'aggiudicatario non ottemperi, non rispetti il termine assegnato o qualora le giustificazioni non siano ritenute accettabili, è facoltà del Comune risolvere il contratto.

Inoltre, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, oltre ai casi indicati in altre parti del presente capitolato, le seguenti ipotesi di inadempimento:

- 3) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- 4) interruzione non autorizzata del servizio;
- 5) mancata applicazione delle tariffe stabilite dal Comune;
- 6) mancata corresponsione o reiterati ritardi nel versamento del canone secondo la disciplina dell'art. 3;
- 7) cessione totale o parziale a terzi della concessione ovvero sub-concessione totale o parziale di quanto forma oggetto della concessione medesima ovvero esercizio parziale dei servizi oggetto della concessione;
- 8) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune;
- 9) reiterate violazioni agli obblighi contrattuali che hanno dato luogo all'applicazione di penalità (3 volte);
- 10) utilizzo, anche parziale o temporaneo, delle aree destinate a parcheggio per usi o finalità diversi da quelli di cui alla presente concessione.
- 11)

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione del Comune di volersi avvalere, mediante lettera raccomandata, della clausola risolutiva espressa.

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del maggior danno subito. E' sempre facoltà del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

In caso di risoluzione del contratto il Concessionario è obbligato a rimuovere le apparecchiature di sua proprietà e ripristinare lo stato dei luoghi entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'atto di risoluzione. Trascorso tale termine infruttuosamente il Comune procederà alla rimozione d'ufficio, con addebito delle spese sostenute.

#### **Art. 22 - Recesso e revoca**

Il Comune si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza qualora venga meno in capo al Concessionario anche uno solo dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In caso di recesso il Concessionario avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il Comune potrà sempre revocare la concessione per rilevanti sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, secondo quanto previsto dall'art. 21-*quinques* della L. n. 241/1990 e s.m.i., con preavviso di 6 (sei) mesi e salvo indennizzo.

#### **Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Concessionario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Il Concessionario deve prevedere negli eventuali contratti sottoscritti con i propri fornitori e contraenti apposite clausole con cui gli stessi si impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., impegnandosi a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Alessandria della notizia dell'inadempimento della propria controparte ai predetti obblighi.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. e dal presente capitolato comporta la risoluzione del contratto.

#### **Art. 24 - Obblighi comportamentali**

Il Concessionario dichiara di aver preso visione del "Codice di comportamento del Comune di Marciana Marina" e, preso atto che le relative disposizioni si applicano, per quanto compatibili, a tutti i propri collaboratori a qualsiasi titolo, si impegna a portare a conoscenza di tutti i soggetti che, in concreto, svolgono attività in favore del Comune, responsabilizzando gli stessi con strumenti adeguati, gli obblighi comportamentali in esse previsti.

La violazione degli obblighi comportamentali derivanti dal "Codice di comportamento del Comune di Marciana Marina" costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 25 – Spese contrattuali**

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di concessione del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico del Concessionario.

#### **Art. 26 – Controversie**

Per ogni controversia è competente esclusivo il Foro di Livorno.

#### **Art. 27 – Disposizioni finali**

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato, il Concessionario avrà l'obbligo di osservare le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potessero venire emanate nel corso del servizio, comprese le norme regolamentari o le ordinanze comunali, aventi rapporto con il servizio oggetto del presente atto.

Il Concessionario si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza delle aree individuate dall'Amministrazione Comunale e destinate a parcheggio a pagamento, nelle quali dovrà espletare il servizio specificato nel presente Capitolato.

L'Amministrazione Comunale, da parte sua, comunicherà al Concessionario tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che possano comportare variazioni alla situazione iniziale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.